



Comune di Tassarolo

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 9

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE E ABROGAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.13/2021 DEL 26.06.2021.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CASTELLANO Paolo	SINDACO	Presente
PERSI Virginia	CONSIGLIERE	Presente
PERNUMIAN Claudio	CONSIGLIERE	Presente
SORO Gian Piero Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
GEMME Maria Amalia	CONSIGLIERE	Presente
PEDEMONTE Rita Patrizia	CONSIGLIERE	Presente
MAGNONE Michela	CONSIGLIERE	Presente
TRAVERSO Gian Luigi	CONSIGLIERE	Assente
SCACCUTO Giuseppina	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO Stefano	CONSIGLIERE	Presente
GUALCO Roberto Ferdinando	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAPETTI Gian Carlo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Dibattito così riassunto:

Consigliere Stefano Bruno chiede se nel regolamento siano previsti premi per i Comuni virtuosi per il livello di differenziazione, in quanto, in assenza di un tale premio, risultando il servizio relativo alla raccolta differenziata più oneroso rispetto alla raccolta indifferenziata, l'essere virtuoso finisce per essere un danno nei confronti del Comune, in quanto, non solo non ottiene benefici economici, ma subisce un significativo aumento dei costi.

Chiede sia verbalizzata la seguente dichiarazione di voto contrario: si esprime voto contrario in quanto tale formula risulta l'unica di cui un piccolo Comune dispone per esprimere il proprio dissenso su strumenti creati a livello di Consorzio.

Istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 738 L. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);

- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (ancora comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

VISTO l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie: rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1); rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3); rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4); rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5); rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6);

VISTO l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di

un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;

- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, l'articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa: la predisposizione, previo parere dei Comuni interessati, dei piani finanziari per ciascun Comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, e approvazione del conseguente piano finanziario consortile [lettera b)], la determinazione, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, del modello tariffario che consenta il raggiungimento degli obiettivi della legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c)] l'affidamento, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e)];

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 10 comma 5-bis L.R. 1/2018, inserito dall'articolo 6 comma 7 L.R. 4/2021 indica che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come previsto dall'ARERA, sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, secondo criteri e modalità, stabiliti dalla giunta regionale, con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario;

VISTO l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla L. 481/1995 e ridenominata ai sensi del comma 528 del medesimo articolo 1, tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» [lettera f)];
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [lettera h)];
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [lettera i)];

PRESO ATTO CHE con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati da tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parametri determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);

VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, in ordine alla determinazione del termine per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ancora l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, che stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, e purché entro il detto termine, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, e purché entro il detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ancora l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in ordine alla proroga legale delle tariffe e delle aliquote, di anno in anno, in caso di mancata approvazione entro il detto termine;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

VISTI, con precipuo riferimento al termine di approvazione delle tariffe della TARI:

- l'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, che conferma, in via generale, il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale e in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti), delle tariffe della TARI coincidente con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, che, con decorrenza dall'anno 2022, dà facoltà ai Comuni, in deroga al citato articolo 1 comma 683 L. 147/2013, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ancora l'articolo 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come da ultimo modificato dall'articolo 1 art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, in ordine al chiarimento che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti in questione coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, e che prescrive, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, l'effettuazione delle conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE, con deliberazione C.C. n. 06/2021 in data 14/04/2021, il Comune di Tassarolo:

- a fare data dal primo gennaio 2021 ha proceduto all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all'approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2021;

- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2020;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente spa, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

DATO ATTO CHE il regolamento è stato oggetto di sostituzione ai sensi della deliberazione C.C. n. 13/2021 in data 26/06/2021;

VISTO, ora, ulteriore nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, nel testo Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, oggetto di rielaborazione da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR, ai fini di conformazione alla normativa sopravvenuta, in particolare al Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF);

DATO ATTO CHE il Regolamento oggetto di approvazione ai sensi del presente provvedimento comporta la revoca e sostituzione del testo approvato ai sensi della citata deliberazione C.C. n. 13/2021 in data 26/06/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, 147-bis e 151 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 9;
- astenuti: 1 (Consigliere Gualco Roberto Ferdinando);
- votanti: 8;
- voti favorevoli: 7;
- contrari: 1 (Consigliere Stefano Bruno, con la dichiarazione di voto di cui sopra)

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, all'approvazione di nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tassarolo, nel testo costituito dall'Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1. del presente dispositivo sostituisce il testo approvato con deliberazione C.C. n. 13/2021 in data 26/06/2021;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato ai sensi della presente deliberazione entra in vigore e assume efficacia a fare data dal primo gennaio 2023.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE, fermo restando che una sistematica sostituzione integrale del testo regolamentare, in luogo di modifiche puntuali, non corrisponde a buona pratica di trasparenza, non risultando evidenti le modifiche

*IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

Parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Paolo Mario CASTELLANO)*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to CASTELLANO Paolo

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **16.06.2023** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 16.06.2023

Il Segretario Comunale